

CSEN

TERZO SETTORE/VOLONTARIATO

ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI N. 77/163533968

E

**ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
N. 65/124449147**

INFORTUNI

Si definisce Volontario: la persona che, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'Art. 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e Decreto Ministeriale 06/10/2021 (ed eventuali successive modifiche). I volontari (sia occasionali che non occasionali devono essere iscritti negli appositi registri di cui all'Art. 2 comma 3 del DM 06/10/2021.

Poiché il Contraente CSEN è abilitato ad operare nel Terzo Settore avvalendosi di volontari secondo quanto previsto all'Art. 18 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 e Decreto Ministeriale 06/10/2021 e successive modifiche, dal quale si evince l'obbligatorietà della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte durante lo svolgimento delle attività di volontariato, di seguito si prevede:

Tessera TSV

(TESSERA SOCIALE VOLONTARIO)

- Capitale caso Morte Euro 80.000,00;
- Invalità permanente Euro 80.000,00 con franchigia 3% elevata al 5% per gli assicurati di età pari o superiore a 80 anni al momento del sinistro;
- Diaria da ricovero per malattia Euro 50,00

La Società corrisponderà l'indennità per ogni giorno di degenza e per un massimo di 365 giorni per ogni Malattia denunciata. Agli effetti del computo delle giornate di degenza si conviene che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non venga conteggiata agli effetti della presente garanzia.

- Diaria da ricovero per infortunio Euro 50,00

1

La Società corrisponderà in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di cura, una indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. L'indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposta a partire dal giorno di inizio della degenza ospedaliera.

La validità della tessera decorre dalle ore 24 del giorno di emissione e avrà durata di 365 giorni a condizione che la presente polizza sia in piena vigenza. Il Contraente provvederà alla regolazione mensile dei premi raccolti rimettendo i relativi importi alla scrivente Agenzia UnipolSai di Mantova 60659.

Tessera TSVO

(TESSERA SOCIALE VOLONTARIO OCCASIONALE)

- Capitale caso Morte Euro 25.000,00;
- Invalità permanente Euro 50.000,00 con franchigia 9/0
- Diaria da ricovero per malattia Euro 20,00

La Società corrisponderà l'indennità per ogni giorno di degenza e per un massimo di 30 giorni per ogni malattia denunciata. Agli effetti del computo delle giornate di degenza si conviene che il giorno di dimissioni dall'istituto di cura non venga conteggiato agli effetti della presente garanzia.

La validità della tessera decorre dalle ore 24 del giorno di emissione e avrà durata di 365 giorni a condizione che la presente polizza sia in piena vigenza. Il Contraente provvederà alla regolazione mensile dei premi raccolti rimettendo i relativi importi alla scrivente Agenzia UnipolSai di Mantova 60659.

Tessera Sociale

(TESSERA SOCIALE)

- Capitale caso Morte Euro 25.000,00
- Invalidità permanente Euro 25.000,00 con franchigia 9%

La validità della tessera decorre dalle ore 24 del giorno di emissione e avrà durata di 365 giorni a condizione che la presente polizza sia in piena vigenza. Il Contraente provvederà alla regolazione mensile dei premi raccolti rimettendo i relativi importi alla scrivente Agenzia UnipolSai di Mantova 60659.

CONDIZIONI DI POLIZZA

MALATTIA

La Società, indennizza l'Assicurato, intendendosi per tale il Volontario, con una indennità giornaliera, nel limite della Somma Assicurata stabilita in Polizza, per il caso di Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Malattia Acuta manifestatasi durante l'espletamento delle mansioni svolte nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza. Si precisa inoltre che per malattia infettiva si intende qualunque stato morboso dell'organismo che sia determinato da virus, batteri, funghi, protozoi.

RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA

Qualora in corso di contratto uno degli assicurati raggiunga il limite di età di anni 80, limitatamente a questa persona, le garanzie operanti in questa sezione cessano alla scadenza annuale del premio successiva al compimento di detta età.

INOPERATIVITA' DELLA GARANZIA MALATTIA

La garanzia indennità per ricovero da malattia non è operante per:

- Le malattie mentali ed i disturbi psichici, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
- I ricoveri necessari alla correzione o l'eliminazione di qualsiasi difetto fisico/malformazione; si intendono esclusi anche gli interventi per la correzione di vizi di rifrazione
- L'aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze
- Le cure odontoiatriche e delle parodontopatie;
- HIV e gli stati patologici correlati ad essa
- Le prestazioni aventi finalità estetiche
- Le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M.dell'08/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262, e successive modifiche) quali per esempio le cure omeopatiche , fitoterapiche e le cure dimagranti in genere;
- Le malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- Le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti o di aggressioni, cui l'assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche;
- Le degenze dovute dalle necessità dell'Assicurato divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungo degenza quando siano resi necessari da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- Le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x ecc.)

RCT PERSONALE DEL VOLONTARIO

La copertura di Responsabilità civile personale del volontario sarà attivata nel momento in cui l'associazione di appartenenza abbia aderito alla polizza di Responsabilità Civile n 65/124449147 nella sezione Terzo Settore.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Società, entro il massimale e nei limiti indicati in polizza, tiene indenne l'Associazione Contraente della somma (capitale, interessi e spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danneggiamenti a cose

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi all'esercizio delle
- ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DICHIARATE
svolte senza scopo di lucro e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che le disciplinano.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente, anche nella sua qualità di solo committente, dalla gestione di ristoranti/mense/bar/distributori automatici di alimenti e bevande, compreso il rischio dello smercio al dettaglio e della somministrazione di questi ultimi per i soli danni causati entro un Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia è operante sempreché la predetta gestione risulti essere attività accessoria rispetto all'attività assicurata e dichiarata dall'Associazione Contraente;
- b) la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione di cene sociali attinenti l'attività assicurata e dichiarata dall'Associazione Contraente;
- c) la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente per i danni di cui rispondere in qualità di organizzatore o partecipante a manifestazioni non sportive aventi finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa. E' compreso il rischio relativo ai lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento, smontaggio e smaltimento delle strutture/attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività;
- d) la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro e dei collaboratori occasionali;
- e) la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente dalla conduzione dei fabbricati in cui viene svolta l'attività;
- f) la responsabilità civile personale dei singoli Volontari e/o associati e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere con riferimento ai danni cagionati a Terzi derivanti nell'esercizio dell'attività dichiarata;
- g) Limitatamente all'attività di Promozione e difesa degli animali – Canili – Gattili;
- h) la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente dalla custodia, uso e possesso di animali fino ad un massimo di 100 unità. La garanzia non comprende i danni subiti dagli animali stessi.

Per i danni alle Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia pari a Euro 250,00 per Sinistro.

Gli Assicurati sono:

1. l'Associazione Contraente;
2. il Direttivo (a titolo esemplificativo Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario, membri del Consiglio direttivo, Collegio Revisore dei Conti, Collegio dei Probiviri);
3. i Prestatori di lavoro e collaboratori occasionali del Contraente/Associazione;
4. i Volontari;
5. gli Associati;
6. gli assistiti, qualora vi sia la responsabilità dell'Associazione Contraente e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere.

I singoli Volontari e/o associati sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione Contraente; sono inoltre considerati terzi tra loro.

Art. 2.4.1 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO/RCI)

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in polizza, tiene indenne l'Associazione Contraente per i danni causati ai Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni:

- a) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dall'articolo 13 del D. Lgs. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque escluse le malattie professionali. La Società si obbliga a rifondere all'Associazione Contraente le somme richieste dall'I.N. A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli eventi diritto sempreché l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. sia stata esperita e quest'ultima si riferisca all'erogazione di un capitale o di una rendita per postumi invalidanti;
- b) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro stessi dai quali sia derivata morte od una invalidità permanente, ai sensi del Codice Civile nonché del D. Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nel precedente punto a). Tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ciascuna persona infortunata e con riferimento a ciascun evento. Sono comunque escluse le malattie professionali.

La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro l'Associazione Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Fermi i massimali indicati in polizza resta confermato che la Società, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia Responsabilità civile verso terzi che quella RCO, non risarcirà somme superiori al Massimale RCT.

Art. 2.4.4 – Persone non associate

L'assicurazione opera anche quando alle attività indicate in Polizza vengano ammesse persone non associate. Identificabili a norma dell'Art. 1.12 Identificazione degli Assicurati. Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati.

Art. 2.4.8 – RC Proprietà del fabbricato

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente in qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende inoltre:

- a) i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50;
- b) la responsabilità civile per i danni da acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o di condutture;
- c) la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente, in qualità di committente, per danni cagionati a terzi dalle imprese che eseguono i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- L'Associazione Contraente abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008; - dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

La garanzia è prestata nel limite del Massimale RCT indicato in Polizza, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia pari a Euro 250,00 per Sinistro.

Art. 2.4.9 – Collaboratori occasionali (danni subiti)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente per i danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di impresa che svolgono per conto dell'Associazione Contraente stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da persone che collaborano occasionalmente con L'assicurato, in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale RCO indicato in Polizza.

Art. 2.4.10 – Cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile – guardaroba)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente per le Cose a lui consegnate, ai sensi dell'articolo 1784 Codice Civile e sempreché sia stato istituito un servizio di guardaroba custodito.

La garanzia opera per i danni sofferti a seguito di sottrazione, distruzione, deterioramento delle Cose portate nei locali ove si svolge l'attività associativa assicurata, ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.

La garanzia è prestata, nell'ambito del Massimale RCT indicato in Polizza, con un limite massimo di Risarcimento pari ad Euro 2.000,00 per ogni danneggiato.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni causati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia pari a Euro 250,00 per sinistro.

Art. 2.4.11 – Danni ai locali/impianti di proprietà di terzi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Associazione Contraente per i danni causati ai locali, impianti ed attrezzature in uso, consegna e/o custodia all'Assicurato stesso. La garanzia è prestata nel limite del Massimale indicato in Polizza, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00 per ogni Sinistro. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto ed atti vandalici.

Mantova, 01/09/22



UnipolSai
ASSICURAZIONI
AGENTE GENERALE
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. snc
Partita IVA 02231210200